

L'ADDETTO
Lucia Felician

- realizzazione di progetti in ambito ambientale per un miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività con altre associazioni, enti ed istituzioni territoriali aventi obiettivi analoghi.

~~Il Presidente~~
~~to, Fazio, Lorenzini~~

Un-fresh Virious

- realizzazione di iniziative in ambito turistico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

La loro individuazione è operata a cura dell'ODA.

L'associazione può inoltre realizzare raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Dlgs 117/2017.

ART .4 – AMMISSIONE

Sono associati all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e , mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarli.

Il numero degli associati non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere inferiore al cinquanta per cento del numero delle Odv .

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'ODA, su domanda dell'interessato, che dovrà specificare le proprie generalità ed impegnarsi a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno nonché a versare la quota associativa annualmente stabilita dall'ODA.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'ODA.

In caso di rigetto della domanda, l'ODA comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni , motivandola.

L'aspirante associato può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione.

Gli associati che non comunicano di voler recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno obbligati al versamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Le categorie di associati sono due:

SOCI FONDATORI: sono quelli intervenuti all'atto costitutivo

SOCI ORDINARI: sono quelli che aderiscono successivamente nel rispetto delle modalità e termini del presente statuto

ART.5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- b) Essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- c) Esaminare i libri sociali previa comunicazione scritta al presidente almeno 8 (otto) giorni prima
- d) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi e nel rispetto delle disposizione del Dlgs 117/2017
- e) Prendere atto di tutti i documenti emessi dal Presidente o dal ODA

- f) Votare in assemblea purchè iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa; ciascun associato ha diritto ad un voto

Gli associati hanno il dovere di :

- a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- b) Versare l'importo della quota associativa nel termine annualmente stabilito dall'ODA
- c) Svolgere le proprie attività in modo personale, gratuito esclusivamente per fini di solidarietà

In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio ed al buon nome dell'Associazione o decorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale, il socio può essere escluso dall'associazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 6.

ART.6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'ODA.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene agli obblighi dello Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Oda sentite le giustificazioni dell'interessato che può appellarsi entro 30 giorni all'assemblea che delibera sull'appello alla successiva convocazione con voto segreto.

ART.7- VOLONTARI

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità per fini di solidarietà in maniera personale e gratuita.

L'attività del volontario non può essere retribuita, possono essere solamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ; sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato e tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

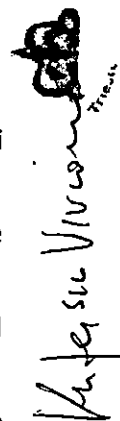
Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (ODA)
- Presidente
- Organo di controllo , nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017
- Organo di revisione, nei casi e con i vincoli di cui all'art. 31 del Dlgs 117/2017

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione .

Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

Il Presidente
dott. Fabio Avanzini


Roberto Viviani

- a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- b. permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

ART.9 – ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente dell'ODA almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo e delle relazioni dell'attività svolta e da svolgere nell'anno successivo.

L'assemblea è inoltre convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'ODA lo ritiene necessario.

La convocazione avviene almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante e-mail inviata al recapito risultante dal libro soci.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le assemblee a cui partecipano per persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede sociale nel libro delle riunioni.

ART. 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- Avalla le linee programmatiche dell'attività dell'associazione, analizza, modifica ed approva il bilancio di esercizio e quello previsionale nonché le relazioni;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art.28 del Dlgs 117/2017;
- Delibera con maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è inoltre competente a deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci e ratifica l'entità delle quote associative stabilite dall'ODA.

ART.11 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto; ogni associato può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART.12- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un ODA composto da membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate in numero dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

In caso di dimissioni o decesso di un suo componente, subentrano nell'ODA i primi risultanti non eletti in occasione dell'assemblea di nomina o in assenza di lista di consiglieri non eletti, dovrà essere convocata l'assemblea per la nuova nomina.

L'organo di amministrazione si riunisce:

- Quando il presidente lo ritiene necessario;
- Quando ne sia stata fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri;
- Comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel caso l'ODA fosse composto da soli 3 membri, si ritiene validamente costituito quando sono presenti tutti.

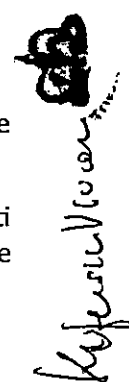
L'ODA è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice, in assenza di entrambi dal più anziani dei presenti.

Delle riunioni dell'Oda si redige il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'ODA:

- a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

Il Presidente
dott. Fabrizio Panzini



- b) Redige, approva ed illustra all'assemblea il rapporto annuale sull'attività, quello previsionale per l'anno successivo, il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e il bilancio preventivo;
- c) Stabilisce l'ammontare della quota sociale da presentare all'assemblea;
- d) Predispone l'eventuale regolamento interno da proporre all'assemblea;
- e) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza se disgiunta o congiunta;
- f) Delibera sulle domande di ammissione ed esclusione degli associati.

L'ODA dura in carica 3(tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del C.C.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del C.C.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.13 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'ODA rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca l'assemblea degli associati e l'ODA.

Può conferire a soci e/o terzi procura speciale per la gestione di attività varie previa delibera dell'ODA specificando limiti temporali e competenze.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'ODA ed adotta i provvedimenti necessari riferendo allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

ART.14- ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del DLGS 117/2017 l'assemblea procede alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

ART.15- ORGANO DI REVISIONE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del DLGS 117/2017 l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART.16- RISORSE ECONOMICHE e PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono costituite da :

- a) Dalle quote associative come stabilite dall'ODA;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Dal ricavato di attività specifiche a favore di soci;
- d) Contributi dello stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche;
- e) Contributi dell'Unione europea e di organismi istituzionali;
- f) Entrate derivanti da servizi convenzionati;
- g) Erogazioni liberali degli associati e da terzi;

- h) Attività di raccolta fondi:
- i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs 117/2017.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 17 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno .

Il bilancio annuale viene redatto secondo le forme previste dagli art.13 e 14 del Dlgs 117/2017 , predisposto dall'ODA per l'approvazione dell'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e andrà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART.18 – SCIOGLIMENTO

L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori , preferibilmente scelti tra i propri associati e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge , ad altri enti del terzo settore o a fini di utilità sociale .

Il Presidente
dott. Fabio Avanzini



